



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Parte Generale

ex D. Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231

Indice

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001: IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE.....	6
2. I REATI PREVISTI DAL D. LGS 231/2001	7
A. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24).....	7
B. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis).....	7
C. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter)	8
D. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25).....	8
E. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)	9
F. Delitti contro l'industria ed il commercio (Art. 25-bis.1)	9
G. Reati societari (Art. 25-ter).....	10
H. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle Leggi speciali (Art. 25-quater)	10
I. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater-1)	11
J. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies).....	11
K. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies)	11
L. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 107/2018].....	12
M. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies).....	12
N. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies).....	12
O. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1).....	12
P. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2).....	12
Q. Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (Art. 25-novies).....	12

R. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)	13
S. Reati Ambientali (Art. 25-undecies)	13
T. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)	16
U. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D. Lgs. n. 231/2001).....	16
V. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D. Lgs. n. 231/2001)	16
W. Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001)	16
X. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001)	16
Y. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001).....	17
Z. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D. Lgs. n. 231/2001)	17
AA. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)	17
BB. Reati Transnazionali	18
CC. Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle criptoattività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D. Lgs. 129/2024)	18
3. LE SANZIONI.....	19
3.1 LE SANZIONI INTERDITTIVE.....	19
4. DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO.....	20
5. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE	21
6. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	22
7. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	23
8. STORIA DELL'AZIENDA.....	24
9. IL MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE.....	25
10. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO	26
11. ORGANISMO DI VIGILANZA	27
11.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	27
11.2. Funzioni e poteri dell'organismo di Vigilanza	28

11.3. Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo Di Vigilanza	29
11.3.1 Flussi Informativi da parte di esponenti aziendali o da parte di Terzi	29
11.3.2 Obblighi di Informativa relativi ad atti ufficiali	31
11.3.3 Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'OdV	31
12. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING.....	32
13. SISTEMA DISCIPLINARE.....	35
13.1 Introduzione.....	35
13.2 Il Sistema Disciplinare Sanzionatorio di Iplom SpA.....	35
13.3 Sezione I: i Soggetti Destinatari.....	35
13.4 Sezione II: le condotte rilevanti.....	36
13.5 Sanzioni legate al <i>Whistleblowing</i>	37
13.6 Sezione III: le sanzioni e i procedimenti di irrogazione	37
13.7 Segue: nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci e della società di revisione	38
13.8 Segue: nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali.....	39
13.9 Segue: nei confronti dei Dipendenti	39
13.10 Segue: nei confronti dei Terzi Destinatari	40
14. CRITERI DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE.....	41
14.1 Violazione del Modello 231 e del Codice Etico	41
14.2 Procedure applicative	43
14.3 Sanzioni per i Lavoratori.....	43
14.3.1 Richiamo verbale.....	44
14.3.2 Ammonizione scritta	44
14.3.3 Multa fino a 4 ore di retribuzione	45
14.3.4 Sospensione dal servizio e/o dal trattamento economico da 1 a 10 giorni lavorativi	45
14.3.5 Licenziamento	45
14.4 Quadri.....	45
14.5 Dirigenti (Soggetti apicali).....	46
14.6 Amministratori, Sindaci e Revisori	46
14.7 Collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi	46
14.8 Garanzie inerenti il sistema di segnalazione (whistleblowing)	47
14.9 Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza.....	47
15. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE	48
15.1 Formazione del Personale.....	48



15.2. Informativa a Collaboratori esterni e Partner48

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001: IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 Giugno 2001, che introduce la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito il D. Lgs. 231/2001), ha adeguato la normativa italiana in materia di Responsabilità delle Persone Giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la *Convenzione di Bruxelles* del 26 Luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione di Bruxelles* del 26 Maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia degli Stati membri e la *Convenzione OCSE* del 17 Dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2001, il principio di personalità della responsabilità penale posto dall'Art. 27 della Costituzione Italiana, precludeva la possibilità di giudicare ed eventualmente condannare in sede penale gli Enti in relazione a reati commessi nel loro interesse, potendo sussistere soltanto una responsabilità solidale in sede civile per il danno eventualmente cagionato dal proprio dipendente ovvero per l'obbligazione civile derivante dalla condanna al pagamento della multa o dell'ammenda del dipendente in caso di sua insolvibilità (Artt. 196 e 197 C.p.p.).

Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto nell'Ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico di Società ed Associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito denominate Enti), per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- a) soggetti apicali, ossia persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- b) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

L'Ente non risponde se le persone indicate nelle lettere a) e b) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al Giudice Penale.

2. I REATI PREVISTI DAL D. LGS 231/2001

La responsabilità dell'Ente sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di illeciti:

A. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24)

[Articolo modificato dalla Legge 161/2017, dalla Legge 3/2019, dal D. Lgs. 75/2020 e dalla Legge 137/2023]

- (a) Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [Articolo modificato dal D.L. 13/2022]
- (b) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter c.p.) [Articolo modificato dalla Legge 3/2019 e dal D.L. 13/2022]
- (c) Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]
- (d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [Articolo modificato dal D.L. 13/2022]
- (e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- (f) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [Articolo introdotto dal D. Lgs. 75/2020]
- (g) Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [Articolo introdotto dal D. Lgs. 75/2020]
- (h) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge 137/2023]
- (i) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla Legge 137/2023]

B. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)

[Articolo aggiunto dalla L. 18 Marzo 2008 n. 48, art. 7 e modificato dal D. Lgs. 7 e 8/2016, dal Decreto Legge 105/2019, dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]

- (a) Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- (b) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- (c) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
- (d) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- (e) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- (f) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- (g) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- (h) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]

- (i) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]
- (j) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- (k) Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- (l) Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- (m) Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]

C. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter)

[Articolo aggiunto dalla L. 15 Luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 e modificato dalla Legge 69/2015]:

- (a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma)
 - (b) Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [Articolo modificato dalla Legge 69/2015]
 - (c) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, Legge 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima Legge 62/2014]
 - (d) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
 - (e) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 9 Ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D. Lgs. n. 202/2016]
 - (f) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge 203/1991)
 - (g) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5, c.p.p.)
- (*) *Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.*

D. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25)

[Articolo modificato dalla Legge 190/2012, dalla Legge 3/2019, dal D. Lgs. n. 75/2020, dalla Legge 112/2024 e dalla Legge 114/2024]

- (a) Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- (b) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- (c) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- (d) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- (e) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- (f) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]

- (g) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- (h) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- (i) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- (j) **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]**
- (k) **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]**
- (l) Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- (m) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- (n) **Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]**

E. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)

[Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla Legge n. 409 del 23/11/2001] [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, Art.15; modificato dal D. Lgs. 125/2016]

- (a) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- (b) Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- (c) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- (d) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.)
- (e) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- (f) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- (g) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- (h) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- (i) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- (j) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

F. Delitti contro l'industria ed il commercio (Art. 25-bis.1)

[Articolo aggiunto dalla Legge 99/2009 e modificato dalla Legge 206/2023]:

- (a) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- (b) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- (c) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- (d) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- (e) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- (f) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [modificato dalla Legge 206/2023]

- (g) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- (h) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

G. Reati societari (Art. 25-ter)

[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 Aprile 2002 n. 61, Art. 3, modificato dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2105, dal D. Lgs. 38/2017 e dal D. Lgs. 19/2023]:

- (a) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [Articolo modificato dalla Legge 69/2015]
- (b) Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- (c) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [Articolo modificato dalla Legge 69/2015]
- (d) Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- (e) Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- (f) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- (g) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- (h) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- (i) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 Dicembre 2005, n. 262, Art. 31]
- (j) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- (k) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- (l) Corruzione tra privati (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) (art. 2635 c.c.) [Articolo aggiunto dalla Legge n.190 del 2012, modificato dal D. Lgs. 38/2017 e dalla Legge 3/2019]
- (m) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 38/2017 e modificato dalla Legge 3/2019]
- (n) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- (o) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- (p) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.). **[articolo modificato dal D. Lgs. n. 224/2023]**
- (q) False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D. Lgs. n. 19/2023]

H. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle Leggi speciali (Art. 25-quater)

[Articolo aggiunto dalla Legge 14 Gennaio 2003 n. 7, Art. 3]:

- (a) Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- (b) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- (c) Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)
- (d) Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- (e) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- (f) Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)
- (g) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- (h) Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- (i) Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)

- (j) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- (k) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- (l) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- (m) Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- (n) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- (o) Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)
- (p) Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- (q) Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- (r) Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- (s) Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- (t) Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- (u) Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- (v) Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- (w) Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- (x) Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- (y) Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

I. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater-1)

[Articolo aggiunto dalla L. 9 Gennaio 2006 n. 7, Art. 8]:

- (a) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

J. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies)

[Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, Art. 5; modificato dalla Legge 199/2016]:

- (a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- (b) Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- (c) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- (d) Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [modificato dalla Legge n. 238/2021]
- (e) Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 Febbraio 2006 n. 38]
- (f) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- (g) Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- (h) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- (i) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) [aggiunto dalla Legge 199/2016]
- (j) Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.) [aggiunto dalla Legge 199/2016 e modificato dalla Legge n. 238/2021]

K. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies)

[Articolo aggiunto dalla L. 18 Aprile 2005 n. 62, Art. 9]:

- (a) Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998) [Articolo modificato dalla Legge 238/2021]
- (b) Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998) [Articolo modificato dal D. Lgs. 107/2018 e dalla Legge 238/2021]

L. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 107/2018]

- (a) Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- (b) Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

M. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies)

[Articolo aggiunto dalla Legge 3 Agosto 2007 n. 123, Art. 9 e modificato dalla Legge 3/2018]:

- (a) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- (b) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

N. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies)

[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 21 Novembre 2007 n. 231, Art. 63 co.3 e modificato dalla Legge 168/2014]:

- (a) Ricettazione (art. 648 c.p.) [Articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]
- (b) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [Articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]
- (c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [Articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]
- (d) Autoriciclaggio (art. 648-ter 1. c.p.) [articolo aggiunto dall'Art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186 e modificato dal D. Lgs. 195/2021]

O. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1)

[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021 e modificato dalla Legge 137/2023]:

- (a) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- (b) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- (c) Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- (d) Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla Legge 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

P. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2)

[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021]:

- (a) Altre fattispecie

Q. Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (Art. 25-novies)

[Articolo aggiunto dalla Legge 99/2009 e modificato dalla Legge 93/2023 e dalla Legge 166/2024]:

- (a) Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- (b) Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- (c) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- (d) Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- (e) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- (f) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- (g) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

R. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)

[Articolo aggiunto dalla Legge 3 Agosto 2009 n. 116, Art. 4]:

- (a) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

S. Reati Ambientali (Art. 25-undecies)

[Articolo aggiunto dal D. Lgs. del 7 Luglio 2011, n. 121 e modificato dalla Legge 68/2015, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla Legge 137/2023]:

- (a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge 137/2023]
- (b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge 137/2023]
- (c) Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.)
- (d) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- (e) Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- (f) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- (g) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152

- (h) Inquinamento idrico (art. 137)
 1. scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comma 2)
 2. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (comma 3)
 3. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (comma 5, primo e secondo periodo)
 4. violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (comma 11)
 5. scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (comma 13)
- (i) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
 1. raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b)
 2. realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
 3. realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
 4. attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5)
 5. deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6)
- (j) Siti contaminati (art. 257)
 1. inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (comma 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al comma 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- (k) Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)
 1. predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo)

2. predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6)
 3. trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo)
 4. trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al comma 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- (l) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D. Lgs. 152/2006 e art.452-quaterdecies c.p. introdotto dal D. Lgs. 21/2018)
1. Traffico illecito di rifiuti (art. 259)
 2. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- (m) Inquinamento atmosferico (art. 279)
1. violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (comma 5)
- (n) Reati previsti dalla Legge 7 Febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi
1. importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, comma 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
 2. falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, comma 1)
 3. detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4)
- (o) Reati previsti dalla Legge 28 Dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
1. Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6)
- (p) Reati previsti dal D. Lgs. 6 Novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi
1. sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2)
 2. sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2)

Le condotte di cui agli artt. 8, comma 2 e 9, comma 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

T. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)

[Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 16 Luglio 2012, n. 109, modificato dalla Legge 17 Ottobre 2017 n.161 e modificato dal D.L. n. 20/2023 e dalla Legge n. 187/2024]:

- (a) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 del D. Lgs. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. 20/2023]
- (b) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 187/2024]

U. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D. Lgs. n. 231/2001)

[articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018]

- (a) Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 21/2018]

V. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D. Lgs. n. 231/2001)

[articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- (a) Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- (b) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

W. Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001)

[articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D. Lgs. 75/2020 e dal D. Lgs. n. 87/2024]

- (a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000)
- (b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)
- (c) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. 74/2000)
- (d) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)
- (e) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)
- (f) Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D. Lgs. 75/2020]
- (g) Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D. Lgs. 75/2020]
- (h) Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D. Lgs. n. 87/2024]

X. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001)

[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 75/2020 e modificato dal D. Lgs. 141/2024]

- (a) Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. n. 141/2024)
- (b) Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. n. 141/2024)

- (c) Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs. n. 141/2024)
- (d) Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs. n. 141/2024)
- (e) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D. Lgs. n. 141/2024)
- (f) Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs. n. 141/2024)
- (g) Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D. Lgs. n. 141/2024)
- (h) Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D. Lgs. n. 141/2024)
- (i) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D. Lgs. n. 141/2024)
- (j) Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D. Lgs. n. 141/2024)
- (k) Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D. Lgs. n. 141/2024)
- (l) Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. n. 504/1995)
- (m) Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D. Lgs. n. 504/1995)
- (n) Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. n. 504/1995)
- (o) Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. n. 504/1995)
- (p) Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. n. 504/1995)
- (q) Circostanze aggravanti (art. 45 D. Lgs. n. 504/1995)
- (r) Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. n. 504/1995)

Y. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001)

[Articolo aggiunto dalla Legge 22/2022 e modificato dalla Legge 6/2024]

- (a) Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- (b) Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- (c) Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- (d) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- (e) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- (f) Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- (g) Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- (h) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge 6/2024]
- (i) Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Z. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D. Lgs. n. 231/2001)

[Articolo aggiunto dalla Legge 22/2022]

- (a) Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- (b) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

AA. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)

[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- (a) Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- (b) Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- (c) Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- (d) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- (e) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- (f) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- (g) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- (h) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- (i) Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

BB. Reati Transnazionali

[Articoli 3 e 10 Legge 16 Marzo 2006, n. 146 – di seguito Legge 146]

La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti reati: reati transnazionali (Legge 16 Marzo 2006, n. 146, Art. 10)

L'Art. 3 della Legge 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

1. sia commesso in più di uno Stato
2. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato
3. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
4. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Sono reati transnazionali (sempre che assumano i caratteri della transnazionalità di cui sopra):

- (a) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e del testo unico di cui al D. Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286)
- (b) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 Gennaio 1973, n. 43)
- (c) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti psicotrope (Art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 Ottobre 1990, n. 309)
- (d) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- (e) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- (f) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- (g) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

CC. Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D. Lgs. 129/2024)

- (a) Responsabilità dell'ente (art.34 D. Lgs. 129/2024)

- (b) Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)
- (c) Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)
- (d) Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)

3. LE SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- 1) sanzioni pecuniarie
- 2) sanzioni interdittive
- 3) confisca
- 4) pubblicazione della sentenza.

In particolare, le principali sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
- c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3.1 LE SANZIONI INTERDITTIVE

Le sanzioni interdittive sono applicate alle tipologie di illeciti tassativamente indicate dal D. Lgs. 231/2001, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - a) da soggetti in posizione apicale
 - b) ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (Art. 45 del D. Lgs. 231/2001).

Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale. L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal D. Lgs. 231/2001 come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (Art. 23 del D. Lgs. 231/2001).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. Il giudice determina

il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (Art. 11 del D. Lgs. 231/2001).

Oltre alle già menzionate sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

4. DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO

Delitti tentati

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati. Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Si tratta di un'ipotesi particolare di c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

Delitti commessi all'estero

In base al disposto dell'Art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati -contemplati dallo stesso Decreto – commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verifica, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'Art. 5, comma 1, del Decreto
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli Artt. 7, 8, 9, 10 del Codice penale.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del Codice Penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

5. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal D. Lgs. 231/2001, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al Giudice Penale, avviene mediante:

1. la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società
2. l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o soggetto apicale
3. il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del Giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per cui il Giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

6. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli Artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'Art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

1. l'Organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello")
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo
3. le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello
4. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i dipendenti, l'Art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV
5. introdurre un Sistema Disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

7. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La Società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti, mantiene attiva l'attività di analisi e di costante adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo per far fronte alle esigenze espresse dal Decreto che si è conclusa con l'approvazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo da parte del Consiglio di Amministrazione Iplom l'ultima volta in data 06.03.2023 (prima edizione del Modello adottata a partire dal 23.02.2007). L'attuale Modello è oggetto della presente revisione al fine di recepire i più recenti aggiornamenti introdotti dal Legislatore all'interno del D. Lgs. 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello di gestione e controllo allineato alle prescrizioni del Decreto possa costituire sia un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto di Iplom, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, sia un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso. In particolare, attraverso l'adozione del Modello, il Consiglio d'Amministrazione si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- a. determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell'ambito di attività aziendali sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- b. ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali l'Azienda intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- c. consentire all'Azienda, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.

8. STORIA DELL'AZIENDA

Iplom (Industria Piemontese Lavorazione Oli Minerali) nasce a Moncalieri (TO) nel 1931 e si trasferisce a Busalla – punto baricentrico fra il mare e la pianura padana – nel 1943 dove nasce la raffineria.

La crescita di produzione dalle 10.000 tonnellate anno del 1952 alle 400.000 del 1961 porta la costruzione degli oleodotti che la collegano al Porto di Genova. Fra il 1976 e il 1980 viene realizzato il nuovo impianto di distillazione atmosferica e il nuovo forno di conversione termica. Iniziano anche i primi interventi per ridurre l'impatto ambientale. Con il piano di ristrutturazione del 1988 la raffineria si specializza sulla produzione di bitume e prodotti combustibili a bassissimo tenore di zolfo. Da allora tutta la produzione viene consegnata su gomma o rotaia e non è infiammabile alla temperatura di consegna.

Negli anni Novanta viene realizzato un muro in cemento e bentonite a difesa del torrente Scrivia che scorre nelle vicinanze dell'impianto.

È del 1996 la realizzazione dell'impianto di Cogenerazione per il risparmio energetico e dell'idro-trattamento catalitico per la purificazione di gasolio e olio combustibile.

Nel 1999 vengono introdotte le doppie tenute *Crane "zero emission"* per annullare emissioni maleodoranti dalle pompe della *virgin nafta*.

Fra il 2000 e il 2008 tutti gli impianti di trattamento acque vengono dotati del sistema di scrematura automatico *Discoil* e nasce l'impianto per il recupero dell'anidride carbonica (CO₂) secondo le direttive del protocollo di Kyoto che viene destinata all'industria alimentare.

Con il 2009 si completa la prima fase del risanamento acustico a protezione dell'abitato di Busalla.

Nello stesso anno si avviano i lavori per la realizzazione dell'impianto Autoil 2 secondo le direttive europee che impongono un massimo tenore di zolfo nelle benzine e nel gasolio pari a 10 ppm (parti per milione).

L'impianto è collaudato e avviato nel 2012.

9. IL MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è l'insieme delle procedure e dei controlli messi in essere dall'organizzazione al fine di garantire e prevenire la violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231. La sua adozione:

- a) consente di esimere la responsabilità dell'Ente
- b) evita l'esposizione dell'Organo dirigente ad eventuali azioni di responsabilità da parte dei soci per le potenziali conseguenze derivanti dal non aver adottato il Modello
- c) offre l'opportunità per un miglioramento della *Corporate Governance* delle aziende e dell'efficienza e dell'efficacia della sua gestione operativa

10. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’Organo dirigente” - in conformità alle prescrizioni dell’Art. 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/2001 - la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Iplom SpA.

In particolare, è riservato al Consiglio di Amministrazione della Società il compito di:

1. integrare, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, la Parte Generale del presente Modello e le Parti Speciali, pur con l’introduzione di nuove relative ad altre tipologie di reati che, per effetto dello sviluppo della normativa di riferimento, possano essere ulteriormente collegate all’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001
2. provvedere all’emanazione del Codice Etico e di comportamento e del Sistema Disciplinare ed alle loro eventuali successive modifiche ed integrazioni.

11. ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione di Iplom SpA è responsabile della nomina dell'Organismo di Vigilanza (nel seguito, OdV) attualmente a composizione collegiale, con due, su tre componenti, esterni indipendenti ed autonomi rispetto all'organizzazione aziendale.

La durata del mandato dell'OdV viene definita dal CdA contestualmente alla sua nomina. In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, art. 6, comma 1, lett. a) e b), l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione, o dal tentativo di commissione, di reati, a vantaggio dell'ente medesimo, da parte di soggetti in posizione apicale o dei sottoposti, se l'Organo dirigente ha, fra l'altro:

1. adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati
2. affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato dei richiamati poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal Decreto.

Il Decreto non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza, tuttavia, deve trattarsi di un organismo dell'Ente, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi della Società.

11.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria specificano le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/2001 (di seguito OdV), affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli Artt. 6 e 7 del Decreto, ossia:

- a) autonomia e indipendenza: l'Organismo di Vigilanza è dotato, nell'esercizio delle sue funzioni, di autonomia e indipendenza dagli organi societari e dagli organismi di controllo interno. Esso è sprovvisto di compiti operativi ed ha solo rapporti di staff con il Consiglio di Amministrazione attraverso il Presidente del Consiglio di Amministrazione. In particolare, per quanto concerne il requisito di autonomia, l'OdV dispone di autonomi poteri di spesa.
- b) Professionalità nell'espletamento dei propri compiti istituzionali: i componenti dell'OdV hanno conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte dei destinatari.
- c) Continuità d'azione: per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo, è istituita la presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza.
- d) Onorabilità: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità e/o revoca dalla funzione di Organismo di Vigilanza, si applica quanto previsto per gli amministratori ed i sindaci.

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una indipendenza gerarchica che sia la più elevata possibile e prevedendo un'attività di reporting al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

L'OdV deve:

1. lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine, essere pertanto una struttura interna, sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza,
2. curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento,
3. non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza resta in carica tre anni e i suoi membri sono in ogni caso rieleggibili. Essi devono essere in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela con i membri del Consiglio di Amministrazione. All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'Organismo di Vigilanza un compenso ed assegna un budget adeguato a svolgere le attività di vigilanza e controllo previste dal Modello

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Fatta salva l'ipotesi di un'eventuale revisione della composizione dell'Organismo di Vigilanza, la revoca dei componenti dell'Organismo potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti dell'OdV:

1. l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
2. l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
3. la sentenza di condanna della Società, passata in giudicato, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
4. la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza. Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato può chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

11.2. Funzioni e poteri dell'organismo di Vigilanza

In generale l'OdV ha il compito di:

1. vigilare sull'applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto
2. verificare nel tempo l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto
3. individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- a) gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali
- b) dispone di risorse finanziarie (budget formalizzato) e professionali adeguate, anche ricorrendo a consulenti esterni
- c) si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli membri dello stesso, sulla base delle rispettive competenze, con l'obbligo di riferire in merito all'Organismo stesso.

In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo di Vigilanza a singoli membri o concretamente svolte da altre funzioni aziendali, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo medesimo.

11.3. Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo Di Vigilanza

Il flusso informativo periodico nei confronti dell'Organismo di Vigilanza è garantito attraverso l'applicazione della procedura aziendale inerente la comunicazione.

11.3.1 Flussi Informativi da parte di esponenti aziendali o da parte di Terzi

L'Art. 6, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 231/2001 impone la previsione nel "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato su base periodica è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Così come previsto dalla procedura aziendale inerente la comunicazione, l'obbligo di informazione dell'Organismo di Vigilanza ha per oggetto qualsiasi notizia relativa a:

1. commissione di reati o compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi
2. comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
3. eventuali carenze delle procedure vigenti
4. eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa

5. operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

Al fine di facilitare il flusso informativo verso l'OdV, è stata istituita una casella di posta elettronica dedicata e riservata: organismodivigilanza@Iplom.com

In alternativa: a mezzo posta analogica, in triplice doppia busta chiusa, intestata a:

Organismo di Vigilanza

c/o Iplom Spa

via C. Navone, 3b

16012 Busalla Genova (GE)

Ogni informazione, report, dati informativi, ecc. previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza, secondo criteri di sicurezza e di accesso stabiliti dall'OdV.

Gli obblighi di segnalazione su base occasionale sono rivolti anche ai soggetti terzi che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle attività aziendali a rischio, ai quali la Società provvede a dare adeguata informativa in merito al Modello organizzativo adottato.

Infine, si precisa che l'OdV può ricevere anche segnalazioni di condotte illecite rilevanti o di violazioni del Modello così come previsto dall'art.6, comma 2-bis, 2 del D. Lgs. n. 231/2001 in materia di *Whistleblowing* (come da disposizioni dell'art. 24 del D. Lgs. 24/2023).

Per "Segnalazione" si intende la comunicazione di possibili comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di Leggi, regolamenti, procedure o dei presidi formalizzati dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Iplom SpA invita la presentazione di segnalazioni nominative, al fine di consentire ai soggetti preposti una più efficiente attività di indagine, applicando in ogni caso le tutele previste.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, valgono le seguenti prescrizioni:

1. le informazioni e segnalazioni da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello 231, del Codice Etico, dei suoi principi generali, devono essere effettuate per iscritto. L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Iplom SpA o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede;
2. le informazioni e segnalazioni devono essere inviate ad opera dell'interessato direttamente all'Organismo di Vigilanza;
3. l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e adotta le misure eventualmente ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello dando corso alle comunicazioni necessarie per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Deve motivare per iscritto le ragioni delle decisioni ed eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio di cui al successivo capitolo;

Tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l'Organismo di Vigilanza, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'organismo per una corretta e completa valutazione della segnalazione. La mancata collaborazione o la reticenza potranno essere considerate violazioni del Modello con le conseguenze previste anche in termini di sanzioni disciplinari.

L'obbligo di informazione grava in genere su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei reati o a comportamenti non in linea alle regole di condotta.

Si ricorda che sull'Organismo di Vigilanza non incombe l'obbligo di agire ogni volta che venga fatta una segnalazione in quanto è rimessa alla sua discrezionalità e responsabilità la decisione di agire e attivarsi.

Si precisa infine che i flussi informativi di cui al presente capitolo potranno anche essere raccolti direttamente dall'OdV nel corso delle proprie attività di controllo periodiche, attraverso le modalità che l'OdV riterrà più opportune.

Per quanto riguarda la segnalazione di notizie relative alla commissione dei reati o a comportamenti non in linea alle regole di condotta si rimanda, nello specifico, a quanto previsto dalle disposizioni in materia di *Whistleblowing*.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad un'indagine interna.

11.3.2 Obblighi di Informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV della Società le informative concernenti:

1. i provvedimenti e/o notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al D. Lgs. 231/2001
2. le richieste di assistenza legale inoltrate dai soggetti apicali e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001
3. i rapporti o le segnalazioni preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001
4. le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/2001 con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni
5. l'articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso
6. la struttura organizzativa di IPLOM ed eventuali modifiche che intervengano sulla stessa.

11.3.3 Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'OdV

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza, presso la Segreteria tecnica dello stesso, in un apposito archivio, il cui accesso è consentito nei termini stabiliti dall'OdV.

12. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo implementato da Iplom SpA applica le disposizioni del D. Lgs. 24/2023, prevedendo:

- 1) un canale interno di segnalazione (attraverso sia la forma scritta di comunicazione che orale, utilizzando una piattaforma informatica dedicata) per le violazioni inerenti:
 - a) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
 - b) violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, del Codice Etico di Iplom e più in generale delle procedure interne/Parti Speciali attuative del suddetto Modello.
 - c) illeciti penali, civili, amministrativi o contabili
 - d) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nell'allegato Parte I e Parte II al D. Lgs. 24/2023) relativi ai seguenti settori:
 1. **appalti pubblici** (Allegato al D. Lgs. 24/2023: parte I, lettera A. articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) -appalti pubblici)
 2. **tutela dell'ambiente** (Allegato al D. Lgs. 24/2023: parte I, lettera E. articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) -tutela dell'ambiente);
 3. **tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi** (Allegato al D. Lgs. 24/2023: parte I, lettera J. articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) -tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi)
 - e) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), così come indicati nel D. Lgs. 24/2023;
 - f) atti o omissioni riguardanti il mercato interno (di cui all'art. 26, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
 - g) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4) dell'Art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 24/2023
- 2) Il canale esterno (quest'ultimo gestito da A.N.A.C.): la segnalazione esterna può essere effettuata se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il canale di segnalazione interna non è attivo o non è conforme a quanto previsto dal D. Lgs 24/2023;
 - b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
 - c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse).
- 3) La divulgazione pubblica (divulgare pubblicamente significa: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque

tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna alle condizioni e con le modalità previste dal D. Lgs. 24/2023 e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
 - b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
- 4) La denuncia all'Autorità giudiziaria o Contabile di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, per fatti di cui si sia venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Il *whistleblower* è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di Iplom, in qualità di:

- a) azionisti;
- b) i vertici aziendali ed i componenti degli Organi sociali della Società Iplom SpA;
- c) i dipendenti della Società Iplom SpA (lavoratori subordinati);
- d) i consulenti e i collaboratori e più in generale, chiunque sia in una relazione lavorativa con la Società Iplom SpA (es. liberi professionisti e consulenti, ma anche volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti);
- e) qualsiasi soggetto che assiste i soggetti di cui sopra nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Il soggetto cui è affidata la gestione del canale interno di segnalazione, cui vanno indirizzate le segnalazioni interne ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, è l'Organismo di Vigilanza, ferme restando le responsabilità e le prerogative del Collegio Sindacale sulle segnalazioni agli stessi indirizzate, ivi incluse le denunce ex art. 2408 del Codice civile (per quanto riguarda il Collegio Sindacale).

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato, la segnalazione deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Iplom condanna ogni forma di discriminazione nei confronti dei *whistleblowers*, ciò anche alla luce delle disposizioni di cui D. Lgs. 24/2023.

Si rimanda per il dettaglio del funzionamento del *Whistleblowing* alla seguente documentazione:

- Protocollo *Whistleblowing*.

13. SISTEMA DISCIPLINARE

13.1 Introduzione

Il legislatore ha ritenuto che, al fine di garantire l'efficacia del Modello 231, sia necessario adottare, in seno all'Ente, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello 231, dei protocolli ad esso connessi e del Codice Etico.

La rilevanza del sistema disciplinare sanzionatorio nell'ambito dei Modelli 231 adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ha trovato conferma anche nelle Linee Guida emanate dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti (ad es. Confindustria), le quali hanno precisato, quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, che qualsiasi provvedimento disciplinare sanzionatorio debba rispettare, se irrogato a lavoratori subordinati, le procedure previste dall'art. 7 della Legge n. 300/1970.

13.2 Il Sistema Disciplinare Sanzionatorio di Iplom SpA

Iplom SpA ha adottato il Sistema Disciplinare Sanzionatorio che viene descritto nel presente paragrafo, applicabile ai comportamenti realizzati in violazione delle prescrizioni del Modello 231 e del Codice Etico anche con l'obiettivo di prevenire ulteriori violazioni.

Sono passibili di sanzione tutti i destinatari del Modello, siano essi apicali che subordinati, ivi compresi i soggetti terzi.

Le previsioni contenute nel presente sistema sanzionatorio non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare ovvero di costituzione di un Collegio Arbitrale, loro riconosciuti da norme di Legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione, inclusa quella collettiva, e/o dai regolamenti aziendali.

Per tutto quanto non previsto nel Sistema Disciplinare Sanzionatorio, trovano applicazione le norme di Legge e di regolamento vigenti, nonché le previsioni della contrattazione, inclusa quella collettiva, e dei regolamenti aziendali, laddove applicabili.

Il Sistema Disciplinare Sanzionatorio di seguito descritto in generale, nel presente documento, si articola in tre sezioni:

- nella prima, sono identificati i soggetti passibili delle sanzioni previste;
- nella seconda, le condotte potenzialmente rilevanti;
- nella terza, le sanzioni comminabili e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni.

13.3 Sezione I: i Soggetti Destinatari

Le norme ed i principi contenuti nel Codice Etico, Modello 231 e nei protocolli ad esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno all'organizzazione di Iplom SpA, una posizione "apicale".

Atteso che, attualmente, è stato prescelto il sistema tradizionale, con conseguente nomina di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale, ne deriva che tutti i membri di tali organi siano passibili delle sanzioni previste nel Sistema sanzionatorio per l'ipotesi di violazione del Modello.

Nel novero dei soggetti in cd. "posizione apicale", oltre agli Amministratori, ai Sindaci, vanno altresì ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, i Dirigenti e tutta la prima linea gerarchica di riporto al Direttore Generale ed all'Amministratore Delegato.

Inoltre, sono destinatari del presente tutti coloro che sono soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto "apicale" in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per Iplom SpA, ovvero:

- i dipendenti;
- tutti coloro che intrattengono con Iplom SpA un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati e

stagisti);

- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori, gli eventuali agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es. i Medici Competenti e, qualora esterni all'azienda, i Responsabili e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione);
- tutti coloro che, pur non essendo dipendenti della Società operano direttamente o indirettamente per la stessa, quali i fornitori ed eventuali partner, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto.

13.4 Sezione II: le condotte rilevanti

Ai fini del presente Sistema Disciplinare Sanzionatorio, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del Modello 231 e del Codice Etico tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che comportino una violazione a quanto ivi descritto e a tutte le norme interne in esso richiamate.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

1. mancato rispetto del Modello 231 e del Codice Etico, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "strumentali" e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 4 e 5;
2. mancato rispetto del Modello 231 e del Codice Etico, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "a rischio reato" e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
3. mancato rispetto del Modello 231 e del Codice Etico, qualora la violazione comporti uno dei reati presupposto previsti nel D. Lgs. 231/2001;
4. mancato rispetto del Modello 231 e del Codice Etico, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

È opportuno definire, inoltre, le possibili violazioni concernenti il settore della Salute e Sicurezza sul Lavoro, anch'esse graduate secondo un ordine crescente di gravità:

5. mancato rispetto del Modello 231, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 6, 7 e 8;
6. mancato rispetto del Modello 231, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 7 e 8;
7. mancato rispetto del Modello 231, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1 del Codice penale, all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo n. 8;
8. mancato rispetto del Modello 231, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 1 del Codice penale, all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

13.5 Sanzioni legate al Whistleblowing

In linea con quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, richiamata al paragrafo 4.8, è fatto divieto alla Società, ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari:

- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano tali segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

13.6 Sezione III: le sanzioni e i procedimenti di irrogazione

Nella presente sezione sono indicate le sanzioni e i procedimenti di irrogazione delle stesse a fronte dell'accertamento di una delle violazioni di cui alla Sezione II.

In particolare, si ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna:

1. la fase della contestazione della violazione all'interessato;
2. la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

In aggiunta a quanto previsto dal suddetto documento, il procedimento per l'irrogazione di una sanzione può avviarsi per impulso dell'OdV.

Il procedimento di irrogazione, in quest'ultimo caso, ha inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti, della comunicazione con cui l'OdV segnala di aver rilevato l'avvenuta violazione del Modello 231. Più precisamente, in tutti i casi in cui l'OdV riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello 231, l'OdV ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni.

Esaurita questa fase, l'OdV valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si sia effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello 231. In caso positivo, segnala la violazione agli organi aziendali competenti (es. Consiglio di Amministrazione in caso di violazione commessa da un Consigliere e/o da un Sindaco); in caso negativo, trasmette la segnalazione alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione, ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre Leggi o regolamenti applicabili.

Qualora gli organi aziendali competenti per l'irrogazione della sanzione dovessero constatare che la violazione del Modello 231 riscontrata dall'OdV configuri anche una o più violazioni delle previsioni di cui ai regolamenti disciplinari aziendali e/o alla contrattazione collettiva, all'esito

del procedimento prescritto può essere irrogata una sanzione, tra quelle nel concreto applicabili, anche più grave di quella proposta dall'OdV.

13.7 Segue: nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci e della società di revisione

Qualora si riscontri la violazione del Modello 231 e del Codice Etico, nonché la violazione delle misure poste a tutela del *whistleblower* o nel caso di segnalazioni infondate presentate con dolo o colpa grave da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, Sindaco o Revisore, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle disposizioni del Modello 231 e del Codice Etico che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il soggetto indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello 231 e del Codice Etico oggetto di violazione;
- indicare la data della adunanza, con l'avviso all'interessato della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte sia verbali.

La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV. Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per le relative deliberazioni.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello 231 e del Codice Etico da parte di un componente del Collegio Sindacale, nei limiti consentiti dalle norme di legge applicabili.

In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello 231 da parte di un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, viene instaurato il procedimento previsto dai successivi paragrafi per i Dirigenti Apicali ovvero per i Dipendenti.

Qualora all'esito di tale procedimento sia comminata la sanzione del licenziamento, il Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l'Assemblea dei soci per deliberare la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

13.8 Segue: nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali

Qualora si riscontri la violazione del Modello 231, nonché la violazione delle misure poste a tutela del whistleblower o nel caso di segnalazioni infondate presentate con dolo o colpa grave da parte di un Dirigente Apicale, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, nonché del contratto collettivo nazionale applicabile (ex art. 55 del CCNL Energia e Petrolio).

In particolare, la Direzione Risorse Umane e Organizzazione trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, su eventuale indicazione di quest'ultimo, al Collegio Sindacale e all'OdV una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello 231 e del Codice Etico che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione da parte dell'Ufficio Personale, la Società contesta al Dirigente Apicale interessato la violazione, a mezzo di comunicazione scritta contenente:

- la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello 231 oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro otto giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il Dirigente Apicale aderisce o conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni del Dirigente Apicale interessato, la Direzione Risorse Umane e Organizzazione si pronuncia in ordine alla determinazione ed all'applicazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

La Direzione Risorse Umane e Organizzazione cura l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di Legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

L'OdV, a cui è inviato, per conoscenza, il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

Qualora sia riscontrata la violazione del Modello 231 e del Codice Etico da parte di un Altro Soggetto Apicale, trovano applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni del paragrafo 13.7. In tal caso, tuttavia, le sanzioni sono deliberate direttamente dal Consiglio di Amministrazione, senza coinvolgimento dell'Assemblea dei soci.

13.9 Segue: nei confronti dei Dipendenti

Qualora si riscontri la violazione del Modello 231, del Codice Etico, nonché la violazione delle misure poste a tutela del whistleblower o nel caso di segnalazioni infondate presentate con dolo o colpa grave da parte di un Dipendente, inclusi i soggetti "non apicali", trovano applicazione, quanto al procedimento di contestazione e a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni del paragrafo 13.8.

13.10 Segue: nei confronti dei Terzi Destinatari

Qualora si riscontri la violazione del Modello 231 e del Codice Etico da parte di un Terzo Destinatario, la funzione di controllo (OdV e gestore del *Whistleblowing*) trasmette al Dirigente Apicale delegato alla gestione del rapporto contrattuale in questione, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello 231 che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione, il Dirigente Apicale della funzione interessata si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dalla funzione di controllo (OdV e/o Comitato per la gestione del *Whistleblowing*).

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è attuato a cura del Dirigente Apicale della funzione interessata, che provvede anche a darne comunicazione all'OdV.

Resta inteso che la Società provvede a verificare l'assenza di procedimenti 231 a carico dei soggetti terzi con cui interagisce (fornitori persone fisiche o giuridiche) fin dalla fase di accreditamento.

14. CRITERI DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni di seguito indicate variano in relazione alla gravità (ad es. l'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento) e recidività dell'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa della società Iplom SpA di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al management della società Iplom SpA.

14.1 Violazione del Modello 231 e del Codice Etico

Con l'obiettivo di rendere immediatamente comprensibili i comportamenti vietati, si precisano qui di seguito le principali infrazioni disciplinari relative alla violazione del Modello 231 e del Codice Etico:

- a) violazione dei divieti e degli obblighi specificamente indicati nella Sez. "Violazione del Codice e Sistema Sanzionatorio" del Codice Etico;
- b) violazione delle procedure interne previste dal Modello attuando un comportamento consistente in tolleranza di irregolarità ovvero in inosservanza di doveri o obblighi, da cui sia derivato un pregiudizio agli interessi della società Iplom SpA;
- c) violazione delle procedure interne previste dal Modello o adozione, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tali comportamenti sia ravvisabile un rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi, ovvero una abituale negligenza o abituale inosservanza di leggi o regolamenti o obblighi nell'adempimento della prestazione di lavoro, ovvero, in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di Leggi o regolamenti o degli obblighi deliberatamente commesse non altrimenti sanzionabili;
- d) adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, nel caso in cui in tale comportamento sia ravvisabile una irregolarità, trascuratezza o negligenza, oppure per inosservanza di leggi, regolamenti o degli obblighi da cui sia derivato un pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio, con gravi danni ai beni della società Iplom SpA o di terzi;
- e) adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società Iplom SpA di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società Iplom SpA o a terzi;
- f) mancata collaborazione con l'Organismo di Vigilanza o con il suo staff operativo, mediante l'adozione di comportamenti omissivi o renitenti o comunque idonei ad impedire o anche solo ostacolare le sue funzioni di controllo, accertamento e verifica;
- g) inoltro all'Organismo di Vigilanza, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che poi si rivelino infondate;
- h) la commissione di condotte ritorsive o discriminatorie nei confronti di soggetti che abbiano effettuato segnalazioni all'Organismo di Vigilanza e, in generale, la violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- i) mancata o inadeguata sorveglianza dei superiori gerarchici sul rispetto delle prescrizioni e/o delle disposizioni previste nel Codice Etico e/o nel Modello da parte del personale dipendente;

- j) commissione, anche in forma tentata, di fatti previsti dalla legge come reati che possano determinare la responsabilità della società Iplom SpA ai sensi del Decreto;
- k) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività sensibili o strumentali che:
 - 1. espongano a società Iplom SpA ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni; e/o
 - 2. siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni; e/o
 - 3. siano tali da determinare l'applicazione a carico della società Iplom SpA di sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.
- l) con particolare riferimento ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro: omissioni nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche che possono costituire fonte dei reati presupposto colposi specifici artt. 589 e 590 comma 2 e 3 c.p.
- m) la mancata partecipazione ai programmi di formazione, senza adeguata giustificazione, posti in essere dalla società Iplom SpA in relazione all'argomento in oggetto.

Con particolare riferimento ai soggetti apicali, al fine di rendere immediatamente intelligibili i comportamenti vietati, si precisano qui di seguito le principali violazioni del Modello 231:

- inosservanza dei protocolli e procedimenti di programmazione della formazione delle decisioni dell'Organo Dirigente (Consiglio di Amministrazione o Presidente o eventuali consiglieri con deleghe di poteri) nelle attività della funzione
- inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell'Organo Dirigente nelle attività organizzative
- inosservanza delle modalità e delle procedure formulate per l'acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie reato presupposto
- inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a rischio di fattispecie reato presupposto
- comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'Organismo di Vigilanza, impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli
- omissione nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche che possono costituire fonte dei reati presupposto colposi specifici artt. 589 e 590 comma 2 e 3 c.p.
- violazioni dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti
- violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del Modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento
- omessa segnalazione di inosservanze ed irregolarità commesse anche da soggetti apicali
- omessa valutazione e tempestiva presa di provvedimenti in merito alle segnalazioni e richiami per interventi evidenziati dall'Organismo di Vigilanza nelle attività di competenza di soggetti apicali.

Il Consiglio di Amministrazione (o i soggetti da questo delegati) provvede al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari ed alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti di Legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare.

14.2 Procedure applicative

Alla notizia di una violazione del Modello 231 e/o del Codice Etico, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze secondo le modalità previste dal CCNL vigente. Pertanto:

1. a ogni notizia di violazione del Modello 231 e/o del Codice Etico è dato impulso alla procedura di accertamento;
2. nel caso in cui, a seguito della procedura, si sia rilevata una violazione del Modello 231 e/o del Codice Etico, viene effettuata la contestazione di addebito e, quindi, se accertata la violazione verrà irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL (ex. Art. 55 del CCNL Energia e Petrolio).

Più in particolare:

- su eventuale segnalazione della notizia di violazione da parte dei soggetti che hanno un ruolo di coordinamento e/o verifica (es. attraverso segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza, attraverso attività di audit interni 231 e attraverso segnalazioni pervenute al Gestore destinatario delle segnalazioni "Whistleblowing" ex D. Lgs. 24/2023) e sentito l'eventuale superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, Iplom SpA individua, analizzate le motivazioni del dipendente, la sanzione disciplinare applicabile e provvede alla contestazione di addebito e alla sua irrogazione.
- dopo l'applicazione della sanzione disciplinare, l'irrogazione di tale sanzione viene comunicata all'Organismo di Vigilanza.

L'Amministratore Delegato procede a tutti gli accertamenti necessari, acquisendo ogni elemento utile, e provvede, anche avvalendosi del supporto tecnico delle strutture aziendali competenti, ad informare il Consiglio di Amministrazione perché assuma le opportune iniziative, attivando il procedimento.

14.3 Sanzioni per i Lavoratori

I comportamenti tenuti dai Lavoratori dipendenti in violazione delle disposizioni dettate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni ad essi irrogabili, da parte del Datore di Lavoro (in questo caso rappresentato dall'Amministratore Delegato), sono stabilite con riferimento alle norme pattizie di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale Energia e Petrolio (di seguito, CCNL) applicato da IPLOM e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e da eventuali normative speciali /provvedimenti applicabili.

In particolare, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL all'Art. 55 "Codice Disciplinare" Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:

1. Richiamo verbale
2. Ammonizione scritta
3. Multa fino a 4 ore di retribuzione
4. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 (dieci) giorni lavorativi;
5. Licenziamento.

Qualora la società intenda chiedere il risarcimento dei danni al Lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.

Il Datore di Lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del Lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere inviata al Lavoratore tassativamente entro 20 giorni dalla data in cui la società è venuta a conoscenza del fatto contestato.

Il Lavoratore, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni.

La tipologia e la consistenza di ciascuna delle sanzioni elencate saranno applicate secondo il criterio di proporzionalità previsto dall'Art. 2106 (sanzioni disciplinari) del Codice civile, considerando, per ciascun caso, la gravità oggettiva del fatto costituente illecito disciplinare, il grado di colpa del lavoratore valutando in particolare:

1. l'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia considerando anche la prevedibilità dell'evento;
2. il comportamento complessivo del lavoratore, verificando l'esistenza di eventuali altri simili precedenti disciplinari;
3. le mansioni assegnate al lavoratore;
4. la posizione funzionale delle persone coinvolte nella mancanza;
5. le particolari circostanze che contornano la violazione.

Si riportano di seguito le correlazioni esistenti tra le mancanze specifiche e le sanzioni disciplinari che saranno applicate in caso di non osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottato dalla Società per prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

14.3.1 Richiamo verbale

In termini più specifici ed esemplificativi, la sanzione del rimprovero verbale potrà attuarsi, sempre che sia commessa per la prima volta e sia qualificabile esclusivamente come colposa, per infrazione delle disposizioni stabilite dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico.

È bene sottolineare che questo vale solo se l'infrazione non sia suscettibile di rinfrangere verso l'esterno effetti negativi tali da minare l'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico.

Costituisce una motivazione rilevante:

- ad esempio: una inosservanza delle procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (es. errori procedurali o carenze nella predisposizione, conservazione, archiviazione della documentazione di supporto, ecc.).

14.3.2 Ammonizione scritta

Viene adottato in ipotesi di ripetute mancanze punibili con il rimprovero verbale o per le seguenti carenze:

- inosservanza non grave delle disposizioni previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico;
- ritardata comunicazione all'Organismo di Vigilanza per situazioni non particolarmente a rischio.

Anche in questo caso l'entità delle violazioni deve essere tale da non minare l'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico.

14.3.3 Multa fino a 4 ore di retribuzione

La multa non può superare l'importo di 3 ore di retribuzione

Viene comminata in ipotesi di ripetute mancanze già punite con il rimprovero verbale o per le seguenti carenze:

- i inosservanza non grave delle disposizioni previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico;
- ritardata comunicazione all'Organismo di Vigilanza per situazioni non particolarmente a rischio

Anche in questo caso l'entità delle violazioni deve essere tale da non minare l'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico.

14.3.4 Sospensione dal servizio e/o dal trattamento economico da 1 a 10 giorni lavorativi

La sospensione dal servizio e dalla retribuzione può essere disposta per un minimo di un giorno fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.

Sanzioni di tal genere possono essere previste nel caso di:

- adozione, nell'espletamento delle attività classificate a rischio ai sensi del D. Lgs. 231/2001, di comportamenti non conformi con quelli previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico;
- omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza di situazioni non particolarmente a rischio;
- seconda reiterazione colposa di infrazioni di lieve entità passibili di rimprovero scritto;
- omissione colposa nello svolgimento delle regole per la gestione del rischio previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico.

14.3.5 Licenziamento

Il licenziamento per motivi disciplinari potrà essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, in tutti quei casi in cui il lavoratore commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o compia azioni che siano considerate delittuose a termini di Legge.

Costituiscono motivazioni rilevanti:

- reiterate e negligenti violazioni, singolarmente punibili con sanzioni più lievi, non necessariamente di natura dolosa, ma comunque espressione di notevoli inadempimenti da parte del dipendente;
- violazione delle regole procedurali o di comportamento che incidono sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 mediante un comportamento diretto in modo univoco ad arrecare danno all'azienda o a compiere un reato, tale da determinare a carico della stessa l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001
- violazione del Codice Etico aziendale con gravi conseguenze sulla reputazione societaria.

È facoltà dell'azienda disporre la sospensione cautelare del Lavoratore fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando il diritto alla retribuzione durante il periodo di sospensione cautelare. L'applicazione delle sanzioni previste prescinde dal diritto dell'azienda al risarcimento dei danni.

14.4 Quadri

In caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte dei soggetti apicali, il Datore di Lavoro provvederà ad attuare nei confronti dei responsabili le misure ritenute

più idonee, ai sensi delle norme pattizie di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale Energia e Petrolio applicato da Iplom SpA, e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e da eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, saranno applicate, nei confronti dei responsabili, le misure previste nei paragrafi:

- 14.3.1
- 14.3.2
- 14.3.3
- 14.3.4
- 14.3.5

14.5 Dirigenti (Soggetti apicali)

Con riguardo ai Dirigenti, in assenza di un sistema disciplinare derivante dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile agli stessi ed in considerazione del particolare rapporto fiduciario con il Datore di Lavoro, in caso di violazione dei principi generali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali – anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza – il Consiglio di Amministrazione o, in caso di conflitto di interesse, l'Assemblea dei soci, provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, tenuto conto che le stesse costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

14.6 Amministratori, Sindaci e Revisori

In caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte degli Amministratori (in particolare i Consiglieri di Amministrazione) o dei Sindaci o dei Revisori (se previsti), saranno applicate, nei confronti dei responsabili, le misure previste dal presente Sistema Disciplinare Sanzionatorio.

Rientrano tra le gravi inosservanze l'omessa segnalazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi violazione alle norme previste dal Modello di cui gli stessi venissero a conoscenza, nonché il non aver saputo – per negligenza o imperizia – individuare e conseguentemente eliminare violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

Rilevata l'inosservanza, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale della Società ed i Revisori legali (se previsti), i quali assumeranno le opportune iniziative previste ai sensi di Legge, coinvolgendo, ove necessario, l'Assemblea dei soci.

14.7 Collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi

La violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e la creazione di situazioni favorevoli alla commissione delle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 da parte di eventuali consulenti e partner commerciali della Società potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, in conformità a quanto previsto nella specifica clausola/dichiarazione che i soggetti terzi che costituiscono un rapporto commerciale o una qualsiasi forma di partnership con la Società sono tenuti a sottoscrivere.

I consulenti ed i partner a cui ci si riferisce sono sia persone fisiche prive di partita IVA (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad esempio, i contratti a progetto) sia collaboratori esterni con partita IVA.

Nei contratti e negli accordi stipulati con i suddetti soggetti devono essere inserite specifiche "clausole di salvaguardia" in base alle quali ogni comportamento dagli stessi posto in essere in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato presupposto sanzionato dal D. Lgs. 231/2001 determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da

tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure (sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive) previste dal D. Lgs. 231/2001.

14.8 Garanzie inerenti il sistema di segnalazione (whistleblowing)

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante è ritenuta alla stregua di una violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231 e sarà sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231 aziendale. Salvo quanto segue, si ricorda che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2.103 (Prestazione del Lavoro) del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del Datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Tale comportamento sarà ritenuto alla stregua di una grave violazione del Modello 231 e del Codice Etico.

14.9 Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione deve informare l'Organismo di Vigilanza relativamente a sanzioni inerenti violazioni delle disposizioni dettate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, applicate nei confronti dei dipendenti, consulenti ed altri soggetti terzi indicando la motivazione.

15. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

15.1 Formazione del Personale

Iplom promuove la conoscenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché del suo periodico aggiornamento, tra tutti i dipendenti e collaboratori che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuire all'attuazione dello stesso.

La Direzione aziendale, in cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, assicura la formazione del personale sui contenuti del D. Lgs 231/2001 e sull'attuazione del Modello attraverso uno specifico piano.

In tale contesto, le azioni formative e comunicative riguardano:

1. comunicazione a tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società sull'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico e di comportamento e del Sistema Disciplinare
2. disponibilità del Modello (Parte Generale, Parti Speciali e Sistema Disciplinare) e del Codice Etico presso la sede della Società e nella rete intranet
3. distribuzione del Codice Etico a tutto il personale in forza ed ai nuovi assunti al momento dell'assunzione
4. e-mail di aggiornamento, da parte della Funzione Qualità e Ambiente, sulle modifiche apportate al Modello o al Codice Etico conseguenti ad intervenute modifiche normative e/o organizzative rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, anche con rinvio all'intranet aziendale
5. sviluppo di periodici interventi di formazione/informazione diffusa nei confronti dei responsabili ed addetti alle aree a rischio reato ex D. Lgs 231/2001.

I percorsi formativi/informativi, sviluppati con contenuti diversi per i soggetti posti in "posizione apicale" e per i loro collaboratori sono finalizzati, in sintesi, all'illustrazione dei contenuti del D. Lgs 231/2001, ai principi del Codice Etico ed alla disciplina del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Qualunque sia la modalità prescelta per l'erogazione del percorso formativo, viene garantita la tracciabilità della partecipazione.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento, oltre a specifici approfondimenti sul tema tenuti ai neoassunti nell'ambito del processo di inserimento nell'azienda, sono effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice Etico o relative a sopravvenute normative rilevanti per l'attività della Società, ove l'Organismo di Vigilanza non ritenga sufficiente, in ragione della complessità della tematica, la semplice diffusione della modifica con le modalità sopra descritte.

15.2. Informativa a Collaboratori esterni e Partner

Iplom promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i *partner* commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società.



L'informativa avviene, per i soggetti prima elencati, attraverso la circolarizzazione di una comunicazione ufficiale sull'adozione del Modello e del Codice Etico, con invio di un abstract del Modello e di copia del Codice Etico.

A questi sono pertanto fornite apposite informative sui principi e le politiche che Iplom ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi e politiche, saranno adottate dalla Società.

La Società provvede ad inserire nei contratti con controparti commerciali, finanziarie e consulenti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.